



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

IV Reparto - SM - Ufficio Logistico

Nr. 84/211-12-2004 di prot.

Roma, 17 maggio 2021

OGGETTO: TRATTAMENTO ALIMENTARE GRATUITO (TAG) E CONCESSIONE DELLA PAUSA PER LA FRUIZIONE DEL VITTO.

**AI COMANDI DIPENDENTI
FINO A LIVELLO COMANDO DI STAZIONE (COMPRESO) E PARITETICI**

LORO SEDI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Art. 546 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.*
- *Circolare n. 548/243-178-1-1950 in data 11 febbraio 2008 del Comando Generale dell'Arma, I Reparto - SM - Ufficio Ordinamento, all'oggetto "Articolazione dell'orario di lavoro settimanale. Recuperi compensativi".*
- *Lettera n. 84/211-2-2004 in data 16 marzo 2016 del Comando Generale dell'Arma, IV Reparto - SM - Ufficio Logistico, all'oggetto "Trattamento alimentare gratuito (TAG)".*
- *Circolare n. 84/211-6-2004 in data 30 dicembre 2016 del Comando Generale dell'Arma, IV Reparto - SM - Ufficio Logistico, all'oggetto "Trattamento alimentare gratuito (TAG)".*

1. In relazione ad alcune residuali disomogeneità applicative della disciplina relativa alle modalità di fruizione del trattamento alimentare gratuito (TAG), si ritiene utile precisare che, ricorrendo i presupposti¹:


- il servizio deve comprendere una pausa di 30 minuti (*con recupero del tempo impiegato*), per consentire ai militari la consumazione del vitto nelle forme previste;

¹ Turno di servizio articolato con previsione di prolungamento di un'ora dopo le 14:00 o dopo le 20:00.

- il comandante determina l’orario della pausa, organizzando, in ogni caso, le attività (*disponendo, se necessario, sostituzioni del personale*) affinché il tempo previsto per la consumazione del pasto risulti coerente con le ordinarie abitudini alimentari;
- i militari sono tenuti a fruire della pausa², ma durante la stessa non hanno obblighi di servizio (*in particolare, non devono consumare effettivamente il pasto, né permanere in caserma*);
- nella registrazione del servizio, andrà sempre indicato il tempo necessario per la “consumazione del vitto”, anche nei casi in cui sia stato necessario – per inderogabili/imprescendibili esigenze di servizio – rinviare tale intervallo al termine del turno³. In tal caso, i militari che per fruirne si allontanano dalla caserma sono esonerati dalla previsione di cui al n. 59 del Regolamento Generale⁴;
- la pausa nei termini sopra indicati deve essere garantita anche ai militari cui non spetta il TAG.

2. Qualora motivate ed eccezionali esigenze di carattere operativo, non prevedibili né altrimenti fronteggiabili, impediscano di fruire della pausa nell’orario previsto, il comandante, non appena possibile, ne assegna un’altra⁵, apportando le necessarie variazioni al memoriale del servizio⁶. Ai militari che hanno titolo al TAG, solo se risultino impraticabili altre forme ordinarie di somministrazione (*mensa o esercizi commerciali convenzionati*), viene attribuito il buono pasto.

d’ordine
IL CAPO DEL IV REPARTO
 (Gen. B. Antonio Jannece)



² Per questa ragione, viene definita mensa “obbligatoria” di servizio (MOS).

³ Ciò risponde, oltre che a esigenze di coerenza sistematica, anche a finalità di tutela giuridica dei militari interessati.

⁴ “Ogni servizio ha inizio dalla caserma e ha termine in essa”.

⁵ Esclusivamente nei casi di effettiva e assoluta necessità, non essendo ammissibile che i pasti siano abitualmente consumati in orari incongrui.

⁶ In particolare, si deve fare esplicita menzione delle motivazioni che hanno imposto la variazione e convertire i 30 minuti, originariamente destinati alla pausa non fruita, in servizio prestato.